



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29.04.2024
Aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 05.09.2024

INDICE

Titolo 1: disposizioni generali

ART. 1: FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2: CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI

Titolo 2: sicurezza urbana e uso di spazi ed aree pubbliche

ART. 3: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 4: LUMINARIE

ART. 5: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

ART. 6: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

ART. 7: ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA DOVE OPERA L'ORDINE DI ALLONTANAMENTO

ART. 8: DIVIETI DI OCCUPAZIONE E STAZIONAMENTO A CUI CONSEGUE L'ORDINE DI ALLONTANAMENTO

ART. 9: DIVIETI DI CAMPEGGIO LIBERO E SOSTA IN AREE VERDI

Titolo 3: convivenza civile, igiene e rispetto degli spazi ed aree pubbliche

ART. 10: MARCIAPIEDI E PORTICI

ART. 11: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DECORO DELLE VETRINE

ART. 12: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEGLI IMPIANTI FOGNARI

ART. 13: PATRIMONIO PUBBLICO ED ARREDO URBANO

ART. 14: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ART. 15: ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA IN RELAZIONE ALL'ABBIGLIAMENTO

ART. 16: SGOMBERO NEVE

ART. 17: RAMI E SIEPI

ART. 18: PULIZIA FOSSATI E ARRE VERDI

ART. 19: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI E MATERIALI

ART. 20: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 21: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

Titolo 4: norme particolari a tutela dei cittadini, per l'accensione dei fuochi e per la disciplina delle attività rumorose

ART. 22: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

ART. 23: OGGETTI MOBILI

ART. 24: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO

ART. 25: ACCENSIONE FUOCHI

ART. 26: ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

ART. 27: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

ART. 28: SOSTA DI VEICOLI DOTATI DI GRUPPO FRIGORIFERO

Titolo 5: animali

ART. 29: ANIMALI D'AFFEZIONE E PER AUTOCONSUMO

ART. 30: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 31: CANI

ART. 32: REGOLE IGIENICHE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI RANDAGI E SELVATICI

Titolo 6: varie

ART. 33: RACCOLTE DI MATERIALI A SCOPO BENEFICO ED UMANITARIO

ART. 34: ACCATTONAGGIO

ART. 35: STEMMA E CONTRASSEGNI DEL COMUNE

Titolo 7: sanzioni

ART. 36: SANZIONI AMMINISTRATIVE

Titolo 8: disposizioni transitorie e finali

ART. 37: ABROGAZIONI DI NORME

ART. 38: ENTRATA IN VIGORE

ART. 39: NORME FINALI

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana (nel prosieguo denominato, per brevità *Regolamento*) disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, quella dei turisti, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. Il Regolamento, per alcune singole materie, è integrato dalle disposizioni contenute in specifici regolamenti.
- 2) Il presente Regolamento trova applicazione limitatamente a tutti gli spazi e aree pubbliche nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo per le specifiche disposizioni che lo estendono ad altri spazi o aree a tutela dei valori indicati al precedente comma 1.

Art. 2: Controllo delle violazioni

- 1) Il controllo relativo all'applicazione del presente regolamento è affidato alla Polizia Locale nonché agli altri soggetti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale. Ove ricorrano speciali circostanze il Sindaco, su proposta del Comandante la Polizia Locale, può attribuire ad altri dipendenti comunali o ad altri specifici soggetti privati le funzioni di agente accertatore per l'esercizio dell'attività di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni attinenti al presente Regolamento.

TITOLO 2: SICUREZZA URBANA E USO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività. Sono vietati, pertanto, gli atti, le attività e/o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 2) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono disciplinate dallo specifico *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*.

Art. 4: Luminarie.

- 1) È soggetta a comunicazione preventiva online a mezzo SUAP, attraverso la specifica modulistica, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Nella richiesta dovranno essere indicate il nominativo della ditta installatrice e l'elenco delle vie interessate.
- 3) Negli allestimenti possono essere utilizzati, solo con specifica autorizzazione del Comune, come supporti i pali di sostegno le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.
- 4) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

- 6) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 5: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

- 1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto delle modalità previste dai commi 3 e 4) del precedente articolo e la presentazione di idonea comunicazione, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, contenente i dati di cui al comma 2) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6: Atti vietati su suolo pubblico.

- 1) Sul suolo pubblico è vietato salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
 - c) scaricare detersivi e prodotti di pulizia usati per il lavaggio di attività commerciali;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) sedersi o sdraiarsi per terra o abbandonare rifiuti nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e in altre aree aperte al pubblico, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i) eseguire manomissioni del suolo pubblico di qualsiasi tipo o natura (scavi, ecc.).
- 2) È altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per consumare pasti, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1, punto c) comporta una sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1, punto i) comporta una sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Le altre violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7: Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento.

- 1) Le planimetrie allegate al presente regolamento individuano e perimetrano le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, luoghi di culto, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cura cultura o comunque

interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20.02.2017 n. 14, come convertito dalla L. 18.04.2017 n. 48 e ss. aggiornamenti.

- 2) La disciplina di cui al comma 1 del presente articolo si applica nella zona ricompresa delle seguenti vie e piazze, distinte per zona:

LIGNANO SABBIAADORO:

Viale Venezia, Via Tolmezzo, Via Udine, Viale Centrale - tratto da planimetria, Lungomare Trieste, Lungomare Marin, Piazzetta Gregorutti, Zona Faro Rosso, Piazza Abbazia, Piazza Fontana, Via Miramare, Via Padana, Parco San Giovanni Bosco - Laterali est e ovest, tratto tra Viale Venezia e Via Tolmezzo, tratto tra Via Vicenza e Via Aquileia, Via Adriatica, Via Marina, Via Vicenza, Via Aquileia, Via Rivignano, Via Treviso, Via Del Bosco, Via Ampezzo, Via Carnia, Via Codroipo, Viale Gorizia, Via Pontebba, Via Cividale, Via Tarcento, Via Tricesimo, Via Friuli, Via Nervesa, Vicolo Marano, Viale Italia- da Lungomare Trieste a Via Latisana, Via dell'Arenile, Via dell'Acquedotto, Via Lilienfeld, Via Millefiori, Via Stiria, Via Carinzia, Via Tirolo, Via Julia, Via Barriera, Via Stella, Via Gemona, Via Aldo Moro, Via Saggiadoro, Via Lilla, Via Celeste, Via Rosata, Via Arcobaleno, Piazza Ursella, Via Amaranto, Autostazione corriere, Via Mezzasacca - tratto da planimetria, Via Michele Tedesco, Piazza Divisione Julia, Arena Alpe Adria, Scuole Comunali, L.Hub Park, Viale Europa - tratto da planimetria, Via della Vigna - tratto da planimetria, Via San Giuliano - tratto da planimetria, Via Villaggio Europa - tratto da planimetria, Via Latisana - tratto da planimetria.

LIGNANO PINETA:

Piazza Rosa dei Venti, Piazza Marcello d'Olivio, Piazza del Sole - Lati est e ovest, Piazzetta Unicef, Raggio dell'Ostro, Raggio dello Scirocco, Viale a Mare - Lati est e ovest, Lungomare Alberto Kechler, Via Garibaldi, Via XXV Aprile, Parco Hemingway, Area Kursaal, Area mercato estivo - Viale Europa, Area di parcheggio Viale Europa - tra mercato e Aquasplash, Arco del Grecale - tratto da planimetria, Arco della Paranza - tratto da planimetria, Arco della Tartana - tratto da planimetria, Arco della Gondola, Arco del Caiccio - tratto da planimetria, Arco del Bragozzo - tratto da planimetria, Arco del Libeccio - tratto da planimetria, Raggio delle Capelonghe, Raggio dei Canestrei, Viale delle Terme - da Corso dei Monsoni a Lungomare Riccardo Riva, Arco della Luna, Corso degli Alisei - tratto da planimetria, Raggio Levante, Via Tarvisio - tratto da planimetria, Strada Alzaia.

LIGNANO RIVIERA:

Viale dell'Industria, Via Tagliamento - tratto da planimetria, Parco Unicef, Lungomare Riccardo Riva, Corso delle Nazioni - tratto da planimetria, Viale Commercio, Viale Adriatico - tratto da planimetria.

- 3) La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì a tutte le aree comunali adibite a verde pubblico, nelle vicinanze dei luoghi di culto e nelle vicinanze di impianti sportivi presenti sul territorio comunale, nelle spiagge comunali, nelle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ancorché al di fuori delle perimetrazioni di cui al comma 2.

Art. 8: Divieti di occupazione e stazionamento a cui consegue l'ordine di allontanamento.

- 1) Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo ai sensi delle vigenti leggi o del presente regolamento, all'accertamento di comportamenti di seguito indicati, suscettibili di impedire l'accessibilità e fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico di cui all'art. 7, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00 e dell'ordine di allontanamento e successivamente, in caso di reiterazione del divieto di accesso nelle 48 ore successive l'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione di Euro 200,00, ed il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 7, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità

applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. I comportamenti sanzionabili in base al corrente punto 1 sono:

- a) intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico in violazione dell'art. 688 del codice penale in stato di ubriachezza, quando costituisca condotta che impedisce l'accessibilità e la fruizione delle predette aree;
- b) compiere atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p., nonché tenere comportamenti vietati dall'art. 34 e dall'art. 6 lett. h) del presente Regolamento;
- c) bivaccare, impedendo l'accesso ad edifici di valore storico e monumentale ed ostruendo le soglie degli ingressi, di cui all'art. 6, c. 1 lett. f);
- d) esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, ferma restando l'applicazione dell'art. 7, comma 15 bis del D.Lgs 30.04.1992 n. 285;
- e) esercitare il commercio abusivo.

Art. 9: Divieto di campeggio libero e sosta in aree verdi.

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi, le aree pubbliche e private ad uso pubblico, compreso l'arenile, all'interno di parchi, giardini pubblici, aiuole e nelle aree verdi attigue alla sede stradale, nonché nella ZSC -IT 3320038 Pineta di Lignano è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento con camper, altri veicoli, tende, roulotte e simili, fuori dalle aree appositamente attrezzate. È inoltre vietato, nelle medesime aree, quanto segue:
 - a) qualsiasi apertura di finestrini e porte di camper, roulotte e simili quando questi sporgano dalla sagoma del veicolo;
 - b) esporre o far sporgere antenne per la ricezione radio, tv terrestre e satellitare;
 - c) sostare con i veicoli previsti al comma 1, dell'art. 47 del *Nuovo Codice della strada*, D.Lgs. 285/1992, o con lo sbalzo posteriore degli stessi e/o portabiciclette occupando o invadendo aree verdi e/o destinate alla circolazione pedonale. La presente disposizione non si applica ai veicoli contrassegnati con le lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 47 del *Nuovo Codice della strada*, D.Lgs. 285/1992, riportati in nota¹;
 - d) il bivacco con sacchi a pelo o similari;
 - e) posizionare qualsiasi attrezzatura (a mero titolo esplicativo "sedie, tavolini, stendini..") su area pubblica;
 - f) esporre biancheria;
 - g) determinare qualsiasi emissione di calore e odore causato dalla preparazione di alimenti e bevande;
 - h) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Locale, nel caso della violazione delle precedenti disposizioni, unitamente ed all'interno del verbale di violazione, notificheranno ai contravventori l'invito allo sgombero, intimando agli stessi di sgomberare le aree occupate da autoveicoli, roulotte, camper ed altre cose da tutto il territorio comunale entro e non oltre 24 ore dalla data ed ora di notifica dell'invito, ed entro 15 minuti nel caso di bivacco con solo sacco a pelo o altro riparo di fortuna tende comprese.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottempererà alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00
- 5) Chiunque violi i termini per lo sgombero di cui al comma 2 sarà soggetto alle conseguenze della violazione dell'ordine impartito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale. Al momento dell'accertamento della violazione dell'ordine di cui al comma 2 l'organo di

¹ D.Lgs. 285/1992, *Nuovo Codice della strada*, Art. 47, comma 1: *Classificazione dei veicoli - 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; omissis*

polizia procederà a nuovo invito di allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli coinvolti. In caso di inottemperanza, si procede all'esecuzione d'ufficio, tramite ordinanza del Responsabile dell'ufficio competente. Le eventuali spese di intervento e di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza medesima.

TITOLO 3: CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E RISPETTO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 10: Marciapiedi e portici.

- 1) I proprietari degli edifici e aree verdi, coloro che gestiscono negozi ed esercizi pubblici e occupano locali a piano terreno, anche se elevati dal suolo con qualche scalino, e tutti i concessionari di aree pubbliche hanno l'obbligo di effettuare la pulizia e la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Gli stessi proprietari devono tenere puliti i marciapiedi e le caditoie delle strade dalle foglie e rami, che cadono dalle piante di proprietà.
- 3) Non si possono percorrere e non si può sostare nei portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11: Manutenzione degli edifici e decoro delle vetrine.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'amministrazione comunale.
- 2) Le vetrine di esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, attività ricettive in genere, durante il periodo di inattività superiore a giorni 30, dovranno essere schermate interamente con materiale di colore bianco (esempio carta) oppure con immagini della località di Lignano Sabbiadoro.
- 3) I proprietari, i locatari e i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 4) I proprietari e tutti i soggetti che hanno in disponibilità a qualsiasi titolo di edifici devono mantenere gli immobili in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana, di sassi, rottami, immondezze, spazzature delle case, delle botteghe, dei cortili, dei balconi, od altra materia di qualsiasi genere.
- 5) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di grondaie debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate, quando possibile, nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 6) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, ecc.
- 7) I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso, sede di colonie di colombi, devono provvedere alla pulizia e disinfestazione dei locali in cui si trovano gli uccelli selvatici e procedere alla chiusura delle eventuali aperture con reti antipassero, per evitare nuove colonizzazioni.
- 8) I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso devono evitare che l'incuria porti quei luoghi ad infestazioni di ratti o animali selvatici.

- 9) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 4), e 5) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 3), 6), 7) e 8) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12: Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari.

- 1) Le operazioni di pulizia degli impianti fognari e di trattamento privati – vasche condensagrassi, vasche imhoff, ossidatori e filtri batterici, devono essere effettuate da imprese adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivo atto a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13: Patrimonio pubblico e arredo urbano.

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici e la sede stradale, fatto salvo disegni segni o figure espressamente autorizzate;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 14: Nettezza del suolo e dell'abitato.

- 1) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 20 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti su porticati o androni ad uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale il locale prospetta.
- 2) Il conferimento dei rifiuti va effettuato nelle modalità e secondo le disposizioni del *Regolamento di gestione dei rifiuti urbani*, regolamento al quale si rinvia per la specifica materia.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 15: Atti contrari al decoro e alla decenza in relazione all'abbigliamento

- 1) È vietato circolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio, tranne che per i minori di anni dodici e ad esclusione dei lungomare, del lungolaguna e delle aree dei porti e delle darsene, in costume da bagno o a torso nudo, qualora, in relazione alla particolare natura della località o alle circostanze, possa derivarne pregiudizio per il decoro della città o la dignità dei luoghi stessi.
- 2) È altresì vietato spogliarsi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista.
- 3) È inoltre vietato esporsi completamente nudi alla pubblica vista in qualsiasi luogo, ivi compresi gli arenili.

- 4) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00. L'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a indossare idonei capi di abbigliamento, consoni al decoro del luogo.

Art. 16: Sgombero neve.

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo, nelle modalità previste dal *Regolamento di nettezza urbana*.

Art. 17: Rami e siepi.

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore alla misura stabilita dal *Regolamento del Verde*.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18: Pulizia fossati e aree verdi.

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, le aree verdi non edificate, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci e materiali.

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e laboratori artigianali.

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti alla sistemazione di contenitori porta rifiuti previste per i pubblici esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita come previsto dal *Regolamento della nettezza urbana*.

Art. 21: Esposizione di panni e tappeti.

- 1) È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio causando disturbo o danno alle proprietà o persone sottostanti, nonché stenderli fuori delle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche quando questo sia in evidente contrasto con il pubblico decoro.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo da Euro 25,00 a Euro 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

<p style="text-align: center;">TITOLO 4: NORME PARTICOLARI A TUTELA DEI CITTADINI, PER L'ACCENSIONE DEI FUOCHI E PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE</p>
--

Art. 22: Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

- 1) I pozzi e le cisterne esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1,

Art. 23: Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24: Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto.

- 1) È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura devono essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 2) e 3) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata dell'attività.

Art. 25: Accensione fuochi.

- 1) È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale ed in particolare nel centro urbano, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. È fatta salva la possibilità di ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, da parte dei conduttori di aziende agricole, nei casi previsti dall'art. 182, comma 6 bis del D.lgs. 3 aprile

2006, n. 152, unicamente per piccoli cumuli di materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del medesimo Decreto e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro effettuate nel luogo di produzione. L'abbruciamento per pratica agricola è possibile con le seguenti prescrizioni:

- a) divieto assoluto di combustione nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione;
 - b) chi accende il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento, e deve adottare tutte le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui;
 - c) è vietato l'uso di materiali diversi dai residui vegetali agricoli e forestali per alimentare il fuoco durante l'accensione;
 - d) è vietata in ogni caso la combustione di materiale umido;
 - e) l'accensione dei fuochi può avvenire unicamente nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera, a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 15,30;
 - f) l'accensione dei fuochi deve avvenire alla massima distanza possibile da fabbricati, insediamenti civili e strade principali, avendo cura che il vento non porti i fumi nella loro direzione;
 - g) è sempre ammessa l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti negli atti dell'E.R.S.A. F.V.G.
- 2) È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati dall'art. 59 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.
- 4) L'uso non previamente autorizzato di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività abusiva.
- 6) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 3) e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo da Euro 25,00 a Euro 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26: Attività temporanee rumorose.

- 1) L'esecuzione di lavori rumorosi è consentita nei limiti previsti dal *Regolamento per la disciplina delle attività rumorose*.
- 2) Fatte salve le sanzioni già previste dal Codice Penale, dal *Regolamento per la disciplina delle attività rumorose* e dalla specifica normativa in materia, l'esecuzione di lavori rumorosi che creino disturbo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 a Euro 462,00; l'accertatore, inoltre, dispone l'immediata sospensione dei lavori.

Art. 27: Uso dei dispositivi antifurto.

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il

recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico dei trasgressori.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 2) e 3) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00.

Art. 28: Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero.

- 1) All'interno del centro abitato è proibito utilizzare motori funzionanti a gasolio per il raffreddamento di frigoriferi posti su veicoli stazionanti. È consentita la sosta dei suddetti veicoli esclusivamente in zone artigianali o industriali e comunque sempre ad una distanza non inferiore a 100,00 metri da abitazioni.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 29: Animali d'affezione e per autoconsumo.

- 1) I proprietari o possessori di animali d'affezione e da cortile per l'autoconsumo, devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 30: Custodia e tutela degli animali.

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali, con deiezioni, sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi od aree verdi pubbliche. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
 - b) introdurre animali nelle aree verdi scolastiche;
 - c) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi o aree pubbliche o luoghi di pubblico passaggio;
 - d) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - e) lasciar vagare liberamente animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla sulle aree di cui all'art. 1.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31: Cani.

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, quando frequentano aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi e giardini, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio. Per alcuni cani, nei casi previsti dalla normativa vigente, oltre al

- guinzaglio è obbligatorio l'uso della museruola, in particolare quando si trovano nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
- 2) È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
 - 3) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da pastore nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
 - 4) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, possono essere lasciati liberi solamente se posti in condizioni tali da non poter recare pericolo ai passanti (area adeguatamente recintata) e nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 20 del 11.10.2012.
 - 5) È vietato ai proprietari di cani, lasciare vagare liberamente i propri animali in aree pubbliche o aperte al pubblico senza la loro presenza o di quella di altra persona incaricata della vigilanza del cane.
 - 6) Sulle aree aperte al pubblico, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo smaltimento;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.
 - 7) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. In caso di recidiva, che si realizza al secondo episodio nello stesso anno, la sanzione è aumentata agli importi da Euro 100,00 a Euro 600,00.
 - 8) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 6, lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 600,00 oltre all'asportazione delle deiezioni.
 - 9) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 6, lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 150,00. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.
 - 10) Le violazioni delle altre disposizioni del presente articolo, diverse da quelle previste dai commi 7, 8 e 9, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 32: Regole igieniche per alimentazione di animali randagi e selvatici.

- 1) La distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi ai gatti randagi in ambito comunale, previa comunicazione all'amministrazione comunale, è permessa esclusivamente a condizione che:
 - a) la distribuzione avvenga mediante l'utilizzo di ciotole o contenitori lavabili o monouso evitando di deporre direttamente sul suolo gli alimenti o mangimi;
 - b) chi effettua la distribuzione dovrà contestualmente verificare il totale consumo degli alimenti asportando gli eventuali residui non consumati e i contenitori utilizzati.
- 2) È vietata la distribuzione in ambito urbano di mangime ed altri alimenti a tutti i volatili selvatici.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO 6: VARIE

Art. 33: Raccolte di materiali a scopo benefico ed umanitario.

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche può essere disposta esclusivamente da Enti o Associazioni

riconosciute, o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

- 2) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 3) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo da Euro 25,00 a Euro 75,00.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 3) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34: Accattonaggio.

- 1) È vietato raccogliere questue, fondi ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) È fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00 e l'obbligo di cessare l'attività.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00 e l'obbligo di cessare l'attività.
- 5) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 2), comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91, dalle leggi regionali e dal presente regolamento, il ricovero dell'animale presso il canile o altre strutture adeguate.

Art. 35: Stemma e contrassegni del Comune.

- 1) È vietato usare lo stemma del Comune al di fuori delle modalità previste all'art. 7 dello Statuto Comunale, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 7: SANZIONI

Art. 36: Sanzioni amministrative.

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'art. 7 della L.R. 4 del 12.02.2003 (secondo cui dette violazioni comportano, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila Euro) e indicate dai singoli articoli del presente regolamento. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.R. del 17.01.1984 n. 1 e successive modificazioni.
- 2) Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione da redigere ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della L. R. del 17.01.84 n. 1 o nella notificazione da effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L. R. del 17.01.84 n. 1.

- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro i termini indicati nel verbale di contestazione di cui al punto 2.
- 4) Le memorie difensive effettuate ai sensi dell'art. 8 della L. R. del 17.01.1984 si estende anche agli obblighi di cui al punto 2.
- 5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al punto 3, la Polizia Locale provvede, qualora non altrimenti disposto, alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P., redige verbale di inottemperanza all'obbligo e provvede, qualora le circostanze lo esigano previa notifica al trasgressore del verbale medesimo, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Gli agenti nell'esecuzione coattiva dell'obbligo possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.
- 6) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge.

TITOLO 7: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
--

Art. 37: Abrogazioni di norme.

- 1) Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, e rispettivi ss. aggiornamenti, già in vigore prima della presente versione è abrogato.

Art. 38: Entrata in vigore.

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Art. 39: Norme finali.

- 1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.